

**COMUNE DI NAVE  
U.O. T.LL.PP.- MANUTENZIONI**

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO,  
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI – STRADALI  
TRIENNIO 2020-2022**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

<b>CAPO. 1</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO</b>	<b>5</b>
Art. 1.1	Premessa	5
Art. 1.2	Ambito di applicazione	5
Art. 1.3	Definizione degli interventi	5
Art. 1.4	Durata	5
Art. 1.5	Ammontare massimo stimato dell'Accordo Quadro	5
Art. 1.6	Normativa di riferimento	6
Art. 1.7	Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore	6
Art. 1.8	Ordine di prevalenza delle norme contrattuali	6
Art. 1.9	Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro	6
<b>CAPO. 2</b>	<b>DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL'ACCORDO QUADRO</b>	<b>8</b>
Art. 2.1	Cauzione definitiva	8
Art. 2.2	Assicurazioni a carico dell'Appaltatore	8
Art. 2.3	Penali per il ritardo	9
Art. 2.4	Cessione dell'Accordo Quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto	9
Art. 2.5	Cause di risoluzione	9
Art. 2.6	Clausola risolutiva espressa	10
Art. 2.7	- Recesso	10
<b>CAPO. 3</b>	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>11</b>
Art. 3.1	Modalità di esecuzione del servizio	11
Art. 3.1.1	Reperibilità	11
Art. 3.1.2	Indirizzo mail operativo	11
Art. 3.1.3	Classificazione livello urgenza dell'intervento	11
Art. 3.1.4	Tempi d'intervento	12
Art. 3.1.5	Ordine di Lavoro	12
Art. 3.1.6	Rendicontazione intervento	12
Art. 3.1.7	Quantificazione intervento	12
Art. 3.2	Condotta nell'esecuzione del servizio	13
Art. 3.3	Sospensione del servizio	13
<b>CAPO. 4</b>	<b>DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO</b>	<b>14</b>
Art. 4.1	PREZZI DI RIFERIMENTO	14
Art. 4.1.1	INTERVENTI A MISURA	14
Art. 4.1.2	INTERVENTI "IN ECONOMIA"	14
Art. 4.2	Invariabilità del corrispettivo	14
Art. 4.3	Pagamenti	14
Art. 4.4	Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali	15
<b>CAPO. 5</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	<b>16</b>
Art. 5.1	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza	16
Art. 5.2	Applicazione del D.Lgs. n. 81/08	16

Art. 5.3	Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza _____	16
Art. 5.4	Importo per oneri della sicurezza e rischi da interferenza _____	16
<b>CAPO. 6</b>	<b>OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE _____</b>	<b>17</b>
Art. 6.1	Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali _____	17
Art. 6.2	Osservanza dei contratti collettivi _____	17
Art. 6.3	Spese contrattuali - Oneri fiscali _____	17
<b>CAPO. 7</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI _____</b>	<b>18</b>
Art. 7.1	Trattamento dei dati personali _____	18
Art. 7.2	Definizione del contenzioso _____	19
Art. 7.3	Disposizioni finali _____	19

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - STRADALI****CIG .....**

Tra

Il Comune di Nave con sede legale in Nave (Bs), Via Paolo VI n. 17 (di seguito anche "Amministrazione") rappresentato da Michele Rossetti, domiciliato per la carica in Nave, Via Paolo VI n. 17, nella sua qualità di responsabile dell'unità organizzativa tecnica lavori pubblici, il quale agisce in rappresentanza del Comune di Nave, in forza del Decreto del Sindaco n°2, in data 17/05/2019, di nomina dei Responsabili delle Unità Organizzative fino al 31/12/2019,

e

la ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito anche Operatore Economico o Appaltatore) rappresentata da \_\_\_\_\_ nato/a in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, il quale/la quale interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto operatore economico, in qualità di \_\_\_\_\_.

Premesso che:

a) con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata autorizzata l'indizione di una procedura \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore Economico relativo al servizio di manutenzione immobili comunali – opere edili - stradali - per un importo stimato pari a € 148.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

b) con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro \_\_\_\_\_ all'operatore economico \_\_\_\_\_;

c) con la medesima determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Amministrazione ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione, essendo state favorevolmente assolte, in capo ai soggetti interessati, le verifiche in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla stipula dei relativi contratti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

d) con nota prot. del \_\_\_\_\_ è stato richiesto all'Appaltatore di produrre la prescritta documentazione preordinata alla stipulazione del presente accordo;

e) l'Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini prescritti in ottemperanza alla citata nota, la documentazione richiesta per addivenire alla stipula;

f) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione relativamente all'affidamento dei servizi previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che l'Amministrazione non dia luogo ai relativi contratti applicativi;

g) l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti/mezzi/uomini e a realizzare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro, eseguendoli alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

h) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente accordo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

## **CAPO. 1 CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO**

### **Art. 1.1 Premessa**

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione immobili comunali - opere edili - stradali che l'Amministrazione commissionerà all'Appaltatore, tramite contratti attuativi, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

All'interno del presente contratto sono definiti gli adempimenti e le procedure che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione del servizio affidato.

Gli oneri necessari all'attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell'offerta, salvo ove diversamente specificato.

### **Art. 1.2 Ambito di applicazione**

Il contratto detta le condizioni generali tra Amministrazione e Appaltatore, nel rispetto delle quali dovrà essere realizzato il servizio di manutenzione immobili comunali - opere edili - stradali.

Le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro verranno definite all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dall'Amministrazione.

Ogni singolo intervento dovrà essere realizzato con mezzi, personale e strumenti atti a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente contratto.

### **Art. 1.3 Definizione degli interventi**

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro rispondono alla necessità di manutenzione edile - stradale degli immobili comunali.

L'appalto comprende tutte le opere, le somministrazioni e tutte le prestazioni occorrenti per dare il servizio compiuto in ogni sua parte ed eseguito a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dal Servizio Manutenzioni.

### **Art. 1.4 Durata**

L'Accordo Quadro vincola l'Appaltatore dalla data di stipula del presente Accordo sino al **31/12/2022**, ovvero prima della scadenza al raggiungimento dell'importo massimo stimato, stabilito nel successivo Art. 1.5.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che l'Amministrazione ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

### **Art. 1.5 Ammontare massimo stimato dell'Accordo Quadro**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.lgs. 50/2016, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato, al netto dell'IVA, di € 148.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei contratti applicativi.

L'Amministrazione potrà commissionare all'Appaltatore, mediante contratti applicativi affidati con determinazione di impegno di spesa trasmesse all'appaltatore ai sensi dell'art. 32 comma 14 Dlgs 50/2016, nel periodo di durata dell'accordo, i servizi oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

### **Art. 1.6 Normativa di riferimento**

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii in quanto applicabili;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- norme contenute nella lettera di invito nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari riportate nel capitolato speciale, nello schema di contratto, nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei servizi, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore;
- Linee guida A.N.AC., per quanto applicabili.

### **Art. 1.7 Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore**

Nell'obbligarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

- a) di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre degli strumenti e dei mezzi finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- b) di essere edotto del fatto che l'ammontare massimo dell'Accordo Quadro, di cui all'Art. 1.5, non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'impegno di tale importo, vincolo che decorre, solo per gli importi impegnati, dalla stipula dei singoli contratti applicativi.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente schema di contratto e del capitolato speciale allegato al presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

### **Art. 1.8 Ordine di prevalenza delle norme contrattuali**

In linea generale, salva diversa specificazione da parte dell'Amministrazione in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;

In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati tecnici si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati all'Amministrazione, la quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

### **Art. 1.9 Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- offerta economica.
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del suddetto Accordo (anche se non materialmente allegati allo stesso), i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

## **CAPO. 2 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL'ACCORDO QUADRO**

### **Art. 2.1 Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve produrre una cauzione definitiva. La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione attiverà e la regolare esecuzione dei contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 secondo le modalità di cui al D.P.R. 115/04.

Tale polizza deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Amministrazione, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Amministrazione stessa. Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l'art. 25 del Codice di procedura civile citato nella stessa in relazione al Foro competente si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l'Amministrazione non rientra in tale fattispecie.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'Amministrazione può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, con l'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L'importo della cauzione definitiva è soggetto alle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 2.2 Assicurazioni a carico dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, RCT-RCO generica con massimale non inferiore a € 3.000.000,00.



### **Art. 2.3 Penali per il ritardo**

Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità sotto descritte.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio.

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dall'Ente Appaltante, con contestuale contestazione scritta dell'inadempienza. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Si procederà al recupero delle penalità, da parte dell'Ente Appaltante, mediante ritenuta diretta dalla prima fattura successiva all'inadempimento. Potranno essere applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'Art. 3.1.4 comporterà una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo dell'inizio stesso;
- ogni 3 ore di accertata irreperibilità ai recapiti di cui all'Art. 3.1.1 comporterà una penalità pari allo 0,5 per mille;
- il mancato adempimento delle condizioni riportate negli Art. 3.1.6 e Art. 4.3, comporterà una penalità pari allo 0,5 per mille per ogni inadempimento.

L'importo delle penalità verrà calcolato sull'importo del contratto applicativo in cui viene svolto il servizio.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento del maggiore danno subito.

Il Comune si riserva inoltre, al verificarsi dei succitati inadempimenti, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.

### **Art. 2.4 Cessione dell'Accordo Quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto**

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

### **Art. 2.5 Cause di risoluzione**

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall'Accordo Quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato dall'Amministrazione il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- b) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- c) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;
- d) dopo l'applicazione di 3 penalità di cui all'Art. 2.3, nel totale dei contratti applicativi affidati all'interno dell'Accordo Quadro;

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i servizi ordinati, in essere alla data in cui è dichiarata.

Si precisa che l'appaltatore, a cui sarà risolto l'Accordo Quadro, non verrà ammessa a partecipare a gare per eventuali servizi analoghi che dovessero essere indette durante ed entro 24 mesi dalla data di risoluzione del contratto di cui all'oggetto.

### **Art. 2.6 Clausola risolutiva espressa**

L'Accordo Quadro e i contratti da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti:

- a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo o del contratto, informazioni interdittive ex art. 94 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Amministrazione, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

### **Art. 2.7 - Recesso**

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## CAPO. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

### Art. 3.1 Modalità di esecuzione del servizio

I servizi devono essere eseguiti secondo la normativa vigente a sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Amministrazione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e incondizionata, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei servizi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al CAPO. 6 del presente schema di contratto, con particolare riferimento:

- alla redazione del piano di sicurezza e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, senza pretendere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche delle strutture interessate dall'intervento e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente e alle zone interessate;

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a proprio carico a procurarsi le speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l'esecuzione di qualunque servizio connesso all'Accordo, ove richiesti o necessari. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione stessa, impiegando la maggior attività e le migliori provvidenze in modo da dare al Servizio Manutenzioni sicuro affidamento della ultimazione dei lavori nei termini stabiliti.

#### Art. 3.1.1 Reperibilità

All'inizio dell'appalto l'Appaltatore dovrà trovarsi provvisto a sue cure e spese di un recapito operativo, comprensivo di indirizzo mail ed utenza telefonica mobile, il quale risponda a qualsiasi ora del giorno, lui personalmente o persona di sua fiducia. Tutto ciò anche il sabato e la domenica, al fine di ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo o comunque interruzione di pubblico servizio. Di tale recapito dovrà essere fornita comunicazione scritta.

La reperibilità, indipendentemente da effettivi interventi, è compresa nei prezzi unitari delle opere e delle forniture e peraltro non sarà ulteriormente compensata.

#### Art. 3.1.2 Indirizzo mail operativo

All'inizio dell'appalto, l'appaltatore dovrà indicare un indirizzo mail sempre raggiungibile al quale l'ufficio Manutenzioni invierà gli Ordini di Lavoro.

#### Art. 3.1.3 Classificazione livello urgenza dell'intervento

Gli interventi verranno classificati dal Servizio Manutenzioni secondo la seguente scala di urgenza:

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE
PROGRAMMABILE	Intervento che non causa alcun disagio o che, in particolari situazioni (inutilizzo immobili, tipo chiusura estiva scuole) può essere programmato con tempi stabiliti dal Servizio Manutenzioni
ORDINARIO	Intervento non urgente che pur causando un disagio non pregiudica l'utilizzo dell'immobile / strada e non causa danni rilevanti

<b>URGENTE</b>	Intervento improrogabile dovuto a situazioni di pericolo o guasti che pregiudicano l'utilizzo di un immobile / strada o parte di esso o che possono causare danni tecnici / economici rilevanti
----------------	---

#### Art. 3.1.4 Tempi d'intervento

L'esecuzione degli interventi dovrà avere inizio entro i seguenti termini:

TIPO INTERVENTO	TEMPI D'INTERVENTO	MODALITA' DI ORDINE
<b>PROGRAMMABILE</b>	Definito da Servizio Manutenzioni	Mail
<b>ORDINARIO</b>	5 giorni	Mail
<b>URGENTE</b>	2 ore	Telefono / Mail con avviso telefonico

Data ed ora di decorrenza del termine di consegna sarà l'invio della mail all'indirizzo indicato dall'Appaltatore o la telefonata di richiesta intervento nei casi urgenti.

Sarà obbligo dell'impresa eseguire gli interventi secondo l'ordine che fisserà il Servizio Manutenzioni al fine di consentire una regolare progressione delle opere.

Gli interventi devono essere iniziati entro i termini sopra descritti e conclusi nel minor tempo necessario all'esecuzione a regola d'arte.

Qualora per motivi di urgenza verrà effettuato un ordine telefonico, lo stesso verrà registrato ed inviato anche tramite mail non appena possibile.

#### Art. 3.1.5 Ordine di Lavoro

L'Ordine di Lavoro, inviato tramite mail, avrà il seguente contenuto: edificio, problematica riscontrata, livello d'urgenza. Nei casi d'urgenza l'intervento potrà essere richiesto telefonicamente.

#### Art. 3.1.6 Rendicontazione intervento

Al termine dei lavori dovrà essere immediatamente consegnato, al Servizio Manutenzioni, lo schema riassuntivo dell'intervento che dovrà avere il seguente contenuto: manodopera (nome degli operatori intervenuti, ora inizio intervento, ora fine intervento), materiali utilizzati. Lo schema verrà valutato e firmato per accettazione. Nel caso di interventi eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro, dovrà essere immediatamente inviato, tramite mail una copia dello schema d'intervento, e non appena possibile consegnato in originale.

#### Art. 3.1.7 Quantificazione intervento

Gli interventi verranno contabilizzati preferibilmente "a misura", solo nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria (esemplificabili come interventi di durata inferiore alla giornata di lavoro), per i quali non è possibile la quantificazione "a misura", l'intervento verrà contabilizzato "in economia".

Ai fini della contabilizzazione degli interventi "in economia":

- per la manodopera verrà considerata l'effettiva presenza in cantiere data dalla differenza fra l'arrivo in cantiere e la consegna dello schema riassuntivo al Servizio Manutenzioni.
- per i noleggi di automezzi e macchinari, verrà considerato esclusivamente l'effettivo utilizzo e non la sola presenza in cantiere

Non sono remunerate in altro modo e sono da considerarsi comprese nei prezzi unitari di cui all'Art. 4.1 indennità di reperibilità, diritti di chiamata, viaggio, pasto ecc.

L'inizio dell'intervento e la sua conclusione dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Manutenzioni. E' facoltà dell'Amministrazione, dotarsi di sistemi elettronici/informatici di rilevazione della presenza in modo da registrare la presenza in cantiere, nel rispetto della normativa della privacy.

Qualora durante l'esecuzione del servizio le maestranze dovessero assentarsi dal posto per l'approvvigionamento dei materiali, mezzi d'opera o attrezzature, tale periodo non verrà riconosciuto.

Per le prestazioni da effettuarsi in officina, non verranno riconosciuti oneri per il trasporto dei materiali o apparecchiature intendendosi i prezzi unitari comprensivi di tali oneri.

Qualora l'Appaltatore ravvisasse la necessità di effettuare lavorazioni in officina sui materiali da riparare, tali operazioni dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dal Servizio Manutenzioni e ciò non comporterà oneri aggiuntivi per l'esecuzione del servizio.

### **Art. 3.2 Condotta nell'esecuzione del servizio**

L'Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi in modo che l'Amministrazione sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la buona riuscita delle opere e per l'incolumità degli operai, assumendosi, verso l'Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale, di cui si rende sollevato il personale addetto alla direzione dei lavori.

La Direzione Lavori si intende sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni prodotti a beni o manufatti di proprietà altrui, restando a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa dovrà eseguire i lavori in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività interessate dagli stessi. Dovrà adottare tutte le misure occorrenti a disporre i necessari ripari e segnalazioni a norma di legge, per evitare incidenti e danni. Rimane comunque responsabile, tenendo al riguardo completamente sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori, nonché l'Amministrazione appaltante.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice la pulizia ed il rispetto di tutte le aree (piazze, vie, campi, ecc..) interessate ai lavori e/o occupate dai materiali e mezzi meccanici necessari all'esecuzione dell'opera riportandole alle condizioni originarie ad opere ultimate previa indicazione del Servizio Manutenzioni.

### **Art. 3.3 Sospensione del servizio**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente regolarmente, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nella eventualità in cui, successivamente all'avvio di un intervento insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i servizi eseguibili, mentre l'Amministrazione dispone la sospensione, anche parziale, dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Nel caso di sospensione dei servizi dovuta a fatto dell'Amministrazione, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, come disposto dall'art. 107 comma 4, D.lgs. n. 50/2016.

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all'art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l'inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, i servizi interrotti e gli importi parziali delle stesse.

Non appena venute meno le cause di sospensione, l'Amministrazione invita l'Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei servizi.

## CAPO. 4 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

### Art. 4.1 PREZZI DI RIFERIMENTO

I prezzi contrattuali sono quelli elencati nell' Art. 4.1.1 per gli interventi "a misura", Art. 4.1.2 per la manodopera, i materiali ed i noli in caso di interventi "in economia", pertanto in sede di emissione delle fatture relative ai lavori eseguiti, l'Appaltatore applicherà i prezzi unitari scontati in percentuale dell'offerta di ribasso accolta dall'Amministrazione in sede di aggiudicazione. Prezzi contrattuali

#### Art. 4.1.1 INTERVENTI A MISURA

I prezzi da applicare per gli interventi "a misura" sono i seguenti:

PREZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	03/2019
--	---------

I prezzi per opere che non sono compresi nell'elenco di cui al presente articolo verranno determinati e concordati di volta in volta con il Servizio Manutenzioni.

Non sono previste maggiorazioni per lavoro straordinario e/o festivo.

#### Art. 4.1.2 INTERVENTI "IN ECONOMIA"

Per la manodopera i noli ed i materiali, negli interventi quantificati "in economia", i prezzi di riferimento sono i seguenti:

PREZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	03/2019
--	---------

I prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita in cantiere anche in piccole quantità.

I prezzi per forniture che non sono compresi nell'elenco di cui al presente articolo verranno determinati e concordati di volta in volta con il Servizio Manutenzioni.

Non sono previste maggiorazioni per lavoro straordinario e/o festivo.

### Art. 4.2 Invariabilità del corrispettivo

Resta, altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, l'art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

### Art. 4.3 Pagamenti

Entro il giorno 10 del mese successivo l'Appaltatore è tenuto a presentare, a mezzo mail, gli schemi riassuntivi degli interventi eseguiti nel mese precedente, applicando i prezzi di riferimento scontati del ribasso di gara. Il Servizio Manutenzioni, entro il 20 del mese, darà riscontro agli schemi riassuntivi, qualora siano approvati verrà autorizzerà l'emissione della fattura.

Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l'Appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui Art. 3.1.6

Dall'importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per penali, per l'eventuale esecuzione in danno, per l'esecuzione di servizi non conformi a quanto pattuito.

L'Appaltatore è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà essere intestata al Comune di Nave, Via Paolo VI 17, 25062 Nave.

La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente:

1. il codice CIG



2. il codice univoco ufficio dell'Ufficio destinatario (nome ufficio: Uff\_eFatturaPA; codice univoco: UFSCSF).

Le fatture saranno soggette al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovranno essere emesse riportando la lettera S in corrispondenza del campo "esigibilità IVA".

Ogni pagamento da parte della Amministrazione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Appaltatore determina i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto:

Banca– Filiale di, IBAN, soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto.

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono concordati in misura pari al saggio di interesse di cui all'art. 5 del D.Lgs 231/2002 maggiorati di 5 punti percentuali.

Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento.

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico dell'Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

#### **Art. 4.4 Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali**

Ai sensi dell'art. 35 comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l'Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo, dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale anche dei subappaltatori se previsto.

## **CAPO. 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 5.1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza**

Al presente contratto viene allegato, ai sensi dell'art. 26 c.3 del D. Lgs. 81/2008, il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti), un documento in cui sono indicate le informazioni sui rischi presenti negli immobili comunali per gli addetti delle imprese appaltatrici e per i lavoratori autonomi. L'aggiudicatario potrà, entro il termine massimo di 10 giorni dalla aggiudicazione provvisoria e comunque prima della stipula del contratto, proporre modifiche/ integrazioni al DUVRI. I dipendenti della ditta appaltatrice, impegnati nelle attività oggetto del presente appalto, dovranno essere dotati di apposita tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 20, comma 3) e 26 comma 8) del D.Lgs. 81/2008.

### **Art. 5.2 Applicazione del D.Lgs. n. 81/08**

Prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione i piani di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/2008.

Nello specifico l'Appaltatore dovrà redigere un Piano Operativo di Sicurezza di ordine generale all'attività prevista dall'accordo che potrà essere integrato sulla base degli specifici servizi affidati.

L'Appaltatore inoltre partecipando all'appalto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 le necessarie informazioni circa i rischi specifici.

L'Appaltatore non potrà pertanto richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza, previste dal presente contratto e dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e sub-fornitrici.

### **Art. 5.3 Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza**

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei servizi:

- le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- una copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dell'Art. 6.1 del presente schema di contratto.

L'Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

A seguito dell'inizio delle prestazioni affidate, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dovrà essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all'interno Art. 6.1 del presente schema di contratto.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio, l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento.

L'eventuale sospensione dei servizi a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

### **Art. 5.4 Importo per oneri della sicurezza e rischi da interferenza**

Quali oneri per la sicurezza e rischi da interferenza non soggetti a ribasso, per gli interventi ordinari tipici dell'oggetto del presente contratto, è fissata la quota percentuale pari all' **3,00 %** dell'importo dell'intervento.



## CAPO. 6 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

### Art. 6.1 Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare dovrà produrre all'Amministrazione, ove richiesto:

- prima dell'inizio dei servizi affidati la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all'art. 35 comma 32 del D.L. 223/06 e comunque su richiesta dell'Amministrazione;

### Art. 6.2 Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Amministrazione medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### Art. 6.3 Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

## CAPO. 7 DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 7.1 Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l'Amministrazione si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e dei subappaltatori all'interno della propria anagrafica.

L'Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento.

Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l'esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione del contratto.

La ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD-UE-2016/679), viene nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione del Comune.

La ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

In particolare, la funzione di Responsabile del trattamento verrà esercitata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Non cedere ad alcun soggetto, compresi gli interessati, nemmeno in consultazione né in comunicazione né in diffusione i dati conferiti o gestiti per l'effettuazione del servizio.
- Classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali particolari che riguardi tutte le operazioni richiamate dall'art. 4, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 196/2003, nessuna esclusa.
- Nominare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'art. 11 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento, nonché a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di obblighi di sicurezza del trattamento.
- Assicurare l'attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti del Garante per la privacy.
- Predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli artt. 31 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003, come individuato dall'Allegato B del codice della privacy, con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Periodicamente, e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.
- Provvedere a specifica e puntuale formazione del personale incaricato.

Il Responsabile dovrà curare il rispetto di tutte le misure minime prescritte dall'allegato B del D.Lgs. 196/2003 e dovrà in particolare:

- a) Nel caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici: adottare un sistema di autenticazione informatica ed un sistema di autorizzazione agli incaricati per l'utilizzo delle banche dati in questione. Proteggere i dati con sistemi anti-intrusione (firewall), aggiornare i programmi gestionali (patching), e proteggere i dati da codici malefici (antivirus), adottare un sistema efficace di salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
- b) Nel caso di trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici: impartire opportune istruzioni agli incaricati del trattamento, con particolare riguardo alla custodia delle banche dati affinché non siano accessibili a persone prive di autorizzazione, provvedere ad una gestione dinamica e corrispondente alla situazione reale degli incarichi al trattamento. Nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari adottare misure che rispettino il principio di indispensabilità del trattamento. L'amministrazione del Comune rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura,

modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

Il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali per l'Amministrazione è indicato nella lettera di invito.

### **Art. 7.2 Definizione del contenzioso**

Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'articolo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale.

Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario, l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i servizi in corso.

Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Brescia.

### **Art. 7.3 Disposizioni finali**

La partecipazione al presente appalto comporta la piena e incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente schema di contratto, nell'allegato capitolato speciale e negli elaborati esecutivi.

Allegati:

- a) Offerta economica.

Per l'Amministrazione

---

Per l'Appaltatore

---